# COMUNE DI OVINDOLI

*Provincia di L'Aquila*

Via Dante Alighieri - 67046 Ovindoli

www.comunediovindoli.it

C.F. e P.I. 00097320667

**e-mail: poliziamunicipale.ovindoli@legalmail.it Tel. 0863706100 int. 0 - fax 0863706110**


**ORDINANZA N. 30/2020**

**Prot. n. 7728** **Ovindoli, lì 15/08/2020**

**IL SINDACO**

**VISTI:**

- l'art. 32 della Costituzione;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

**VISTO**, in particolare, l'art.1 del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale "

(omissis) 8. *E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al*

*pubblico*(omissis);

**VISTO** il DPCM 11 giugno 2020;

**VISTE** le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;

**VISTO** il DPCM 14 luglio 2020;

**VISTO** il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato

prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del

decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in

vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

**VISTO** il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020;

**RICHIAMATE** le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARSCov-2 COVID19 e i protocolli di sicurezza;

**RILEVATO** che il territorio comunale è a vocazione turistica e risulta in questi giorni altamente caratterizzato dall' afflusso di numerosi turisti;

**VISTI** gli eventi in programma dell'Estate Ovindolese;

**RITENUTO** necessario intervenire al fine di tutelare la salute pubblica con l'adozione di misure di prevenzione con efficacia immediata atte a contenere la diffusività del COVID-19;

**VISTO** l'art.50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e le disposizioni della legge n. 833/1978;

**VISTI:**

- la Legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020;
- il D.lgs. n. 112/1998;

**O R D I N A**

l'utilizzo all'aperto in tutta l'area della Piazza San Rocco del Comune di Ovindoli dei dispositivi di protezione individuali – mascherine facciali – in occasione delle manifestazioni serali, rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino a tutto il mese di agosto 2020. Si precisa che l'utilizzo della mascherina facciale deve avvenire in maniera corretta e l'inosservanza sarà sanzionata come previsto dalle normative vigenti per il mancato utilizzo

**RACCOMANDA**

- agli esercenti pubblici ed in particolare ai titolari dei pubblici esercizi di attenersi al rigoroso rispetto dei protocolli ministeriali e regionali vigenti in materia di igiene dei locali e sanificazione continua e costante degli stessi mettendo a disposizione all'ingresso dei locali idonee soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani;
- ai titolari di ditte individuali di attenersi al rigoroso rispetto dei protocolli ministeriali vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro al fine del contenimento del rischio epidemiologico;

SANZIONI - Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell' attivita' da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

La verifica della corretta osservanza della presente è demandata a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio alle quali si chiede di intensificare i controlli in tal senso.

**DISPONE**

La notifica della presente ordinanza:

- Alla Stazione Carabinieri di Ovindoli;

- Al Comando della Guardia di Finanza di Avezzano;

- Alla Questura di Avezzano;

- All' Ufficio di Polizia Locale del Comune di Ovindoli;

**AVVISA**

Copia del presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Ovindoli.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

*Ovindoli, 15.08.2020*

IL SINDACO

(Dott. Angelo Simone Angelosante)